LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 21

Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

6) la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1952, non più in vigore dal 7 novembre 1978 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907

Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	IV — Della vendita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-21-disposizioni-inerenti-alla-commercializzazione-dei-sali-per-usi/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it